



*Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani*

---

*Circolare n° 1/2022 RG*

*Roma, 5 gennaio 2022*

*ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI  
LORO SEDI*

*OGGETTO: proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 – chiarimenti ministeriali diretti e indiretti.*

Con riferimento alla materia in oggetto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ha fornito una conferma indiretta sulla portata della proroga dello stato di emergenza sanitaria al 31 marzo 2022, disposta dall'art. 1 del decreto legge 24/12/2021, n. 221.

Tale norma estenderebbe al 29 giugno la validità di tutti i certificati, autorizzazioni, permessi, abilitazioni, ecc. di cui all'art. 103, comma 2, del d. l. 18/2020, anche se tale riferimento non è stato espressamente richiamato dall'art. 16 e dal relativo Allegato "A" del d. l. 221/2021.

Le autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali, ivi incluse le macchine agricole, scadute o in scadenza nel periodo compreso fra il 31/01/2020 ed il 31/03/2022, conserverebbero quindi la loro validità fino al 90° giorno successivo al termine dello stato di emergenza.

Tale interpretazione è confermata indirettamente da una circolare ministeriale, emanata dalla Direzione generale per la Motorizzazione, per fini del tutto diversi, come la validità delle patenti di guida e di altri documenti necessari per la conduzione dei veicoli, nei termini di seguito elencati.

- Le patenti rilasciate in Italia, in scadenza o scadute durante l'emergenza (31/01/2020-31/03/2022) sono prorogate fino al 29/06/2022 per la sola guida in Italia, così come la carta di qualificazione del conducente (CQC);
- le patenti rilasciate in Italia, per la guida nello spazio economico europeo (SEE), e se rilasciate in altro Paese SEE, per la guida in Italia, che sarebbero scadute dal 01/09/2020 al 30/06/2022, restano valide per 10 mesi dalla scadenza originaria, così come le CQC;
- la prova di controllo delle cognizioni necessarie per la patente, per le domande presentate dal 01/01/2021 al 31/03/2022, può essere espletata entro un anno dalla domanda;
- le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida (foglio rosa), scadute o in scadenza durante il periodo di emergenza, restano valide fino al 29 giugno prossimo;
- il riporto dell'esame di teoria, nel caso di scadenza del "foglio rosa", deve essere richiesto nel termine di due mesi a decorrere dal prossimo 30 giugno;
- gli altri certificati di abilitazione professionale, come KA, KB ecc., in scadenza o scaduti durante l'emergenza, sono prorogati al 29 giugno, così come i certificati di abilitazione professionale (CAP) e gli attestati dei corsi per il conseguimento dei certificati di formazione per il trasporto professionale di merci pericolose;
- i "patentini" ADR in scadenza o scaduti durante l'emergenza sono prorogati al 29 giugno, per la sola guida sul territorio nazionale, così come gli attestati dei consulenti per i trasporti di merci pericolose;
- nel calcolo del termine biennale entro il quale è possibile rinnovare senza esame la CQC scaduta, non si tiene conto del periodo compreso fra il 31/01/2020 ed il 31/03/2022;



***Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani***

---

- le attestazioni sanitarie per i conducenti che hanno compiuto 60 o 65, per la guida di autobus o veicoli pesanti restano valide fino al 29 giugno, se scadute o in scadenza durante l'emergenza; questo vale anche per coloro che hanno superato i predetti limiti di età durante l'emergenza;
- i permessi provvisori di guida rilasciati a coloro che devono sottoporsi all'accertamento sanitario da parte delle commissioni mediche locali, scaduti o in scadenza durante l'emergenza, restano validi fino al 29 giugno.

La circolare segnala infine che il provvedimento di proroga non tocca le scadenze delle operazioni di revisione dei veicoli a motore e loro rimorchi; anche il successivo decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, che ha prorogato varie disposizioni legislative, nulla dispone riguardo ad ulteriori differimenti dei calendari per la revisione.

Per quanto estraneo all'oggetto della circolare, il riconoscimento del principio secondo il quale la proroga dello stato di emergenza disposta dall'art. 1 del d. l. 221/2021 si applica a tutte le norme che contengono termini temporali riferiti a tale condizione, può avere altri effetti positivi.

Sembra infatti logico attendersi che la nuova scadenza comporti la proroga degli adempimenti in materia di prodotti fitosanitari, prevista dall'art. 78, comma 4-*octies*, del d. l. 18/2020, per ulteriori 12 mesi o comunque fino al 90° giorno dalla cessazione dello stato di emergenza.

Quanto detto dovrebbe valere per le abilitazioni all'acquisto e all'impiego di prodotti fitosanitari (i cosiddetti "patentini"), nonché per i certificati di avvenuto collaudo delle irroratrici, scaduti o in scadenza nel periodo emergenziale.

Dato che la materia è di competenza regionale, può essere consigliabile consultare, per conferma, il sito Internet della propria Regione o del relativo servizio fitosanitario.

*Cordiali saluti*

AREA TECNICA  
(Dott. Roberto Guidotti)

